

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO FORESTE ED ECONOMIA MONTANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 marzo 2012, n. 1483.

**PSR 2007-2013. Bando di evidenza pubblica per le misure 221 e 223. Modifiche e chiarimenti alla D.D. n. 7695 del 21 agosto 2009.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

— il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sue modifiche ed integrazioni;

— il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, come modificato dal Reg. (UE) n. 679/2011, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

— il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, e sue modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità;

— il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, e sue modifiche ed integrazioni, applicativo del Reg. (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Vista la D.G.R. n. 1865 del 23 dicembre 2009 con cui la Giunta ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea della modifica del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 avvenuta con decisione C(2009) 10316 del 15 dicembre 2009;

Vista la D.G.R. n. 273 del 17 marzo 2008 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR in attuazione del suddetto PSR;

Vista la determinazione direttoriale n. 556 del 7 febbraio 2008 con la quale sono state stabilite disposizioni organizzative e procedurali e con la quale è stata assegnata la responsabilità dell'attuazione delle misure forestali, fra le quali, le misure 221 e 223;

Vista la D.G.R. n. 392 del 16 aprile 2008, e sue successive modifiche ed integrazioni, che costituisce riferimento di carattere generale per i bandi di misura;

Vista la D.G.R. n. 450 del 9 maggio 2011 e sue modifiche ed integrazioni, relativa alle disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125;

Vista la D.G.R. n. 1104 del 26 luglio 2010 e sue modifiche e integrazioni, relativa al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei

beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Vista la D.D. n. 7695 del 21 agosto 2009 con la quale è stato approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle misure 221 e 223;

Visto in particolare, quanto stabilito ai seguenti articoli del bando:

1. art. 6, quarto paragrafo: "Ai sensi dell'art. 75, lett. c), del Reg. (CE) n. 1698/2005, per le misure oggetto del presente bando, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato con il quale obbligatoriamente eseguire tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite all'operazione oggetto di aiuto. Le coordinate di detto conto corrente dedicato devono essere indicate in domanda ai fini della liquidazione degli aiuti (premio, anticipo, acconto o saldo)";

2. art. 14, secondo paragrafo lett. b), quinto paragrafo: "le fatture da produrre a rendiconto debbono contenere esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione degli interventi per i quali si richiede il sostegno. Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano, anche parzialmente, spese diverse da quelle oggetto dell'intervento ammissibile al sostegno non saranno prese in considerazione al fine della quantificazione della spesa e del relativo contributo, anche nel caso le spese risultino distinte";

Ritenuto che quanto previsto agli articoli di cui sopra possa costituire solo una delle possibili modalità per garantire il rispetto di quanto previsto all'art. 75 lett. c), paragrafo i), del Reg. (CE) 1698/05 che stabilisce invece, in modo più ampio, l'obbligo di adoperare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione;

Preso atto che la D.G.R. n. 366 dell'11 aprile 2011 che integra e modifica la D.G.R. n. 392/08 ribadisce il medesimo obbligo stabilito dalla norma comunitaria;

Preso atto di quanto previsto con D.D. n. 7162/2010 per le misure 112, 121 e 123 del PSR, in merito all'obbligo di eseguire tutte le transazioni mediante il conto corrente dedicato;

Considerato quanto sopra riportato, si ritiene opportuno chiarire quanto segue:

— il conto corrente si intende "dedicato" qualora attraverso esso siano state effettuate tutte le transazioni relative all'operazione oggetto di aiuto, senza necessariamente essere utilizzato per le sole transazioni inerenti il PSR e senza necessariamente coincidere con quello indicato nella domanda di pagamento;

Ritenuto opportuno, per le considerazioni sopra rappresentate, stabilire quanto segue:

— le fatture o i documenti giustificativi che includano spese diverse da quelle per le quali si richiede il sostegno, qualora imputati per la quota parte di spesa inerente la realizzazione dell'intervento oggetto degli aiuti, possono essere considerati ammissibili in quanto si ritiene che comunque rispettino i principi di imputabilità e pertinenza della spesa e garantiscano la tenuta di una contabilità distinta di cui alla citata norma comunitaria. La spesa dovrà comunque essere direttamente identificabile nel giustificativo di spesa;

Per quanto sopra, si stabilisce che:

— le spese sostenute dal beneficiario, anche senza che la relativa transazione sia avvenuta attraverso il

conto corrente dedicato, sono riconosciute eleggibili all'aiuto, fermo restando quanto altro stabilito dal bando in ordine alla loro ammissibilità;

— il non utilizzo di un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione si configura come un'inosservanza dell'adempimento n. 5.5 così come disciplinato dalla D.G.R. n. 450 del 9 maggio 2011;

Tenuto conto che fra le spese richieste a contributo possono essere ammissibili quelle relative al personale dipendente della ditta beneficiaria al lordo di tutti gli oneri connessi al salario (salario, imposte, contributi sociali);

Ritenuto che per l'ammissibilità delle suddette spese deve essere presentata in fase di rendicontazione la seguente documentazione:

a) giustificativi di spesa (rilevamento di giornate/orari di lavoro, descrizione del lavoro svolto, calcolo del costo giornaliero/orario distinguendo il salario e gli altri oneri, dimostrazione che il costo giornaliero/orario applicato sia in conformità alla normativa vigente in materia);

b) documenti di pagamento: buste paga mensili, versamenti imposte, contributi sociali periodici;

Tenuto conto che nel caso di esecuzione dei lavori in economia (eseguiti dal beneficiario e/o dai suoi familiari) ovvero dal personale alle dipendenze della ditta beneficiaria, è prevedibile che per i lavori oggetti di contributo, il beneficiario utilizzi materiali acquistati per le normali attività della propria azienda; si stabilisce che al fine di considerare ammissibile tale tipologia di spesa è necessario che i materiali siano riferibili a quelli presenti nell'azienda in condizioni di ordinarietà e che siano presentati a rendiconto adeguati calcoli analitici al fine di dimostrare la congruità della spesa imputata;

Ritenuto che la presentazione di una rendicontazione contabile come sopra descritta sia adeguata a verificare l'imputabilità, la pertinenza e la congruità della spesa garantendo così la tenuta di una contabilità distinta;

Ritenuto che utilizzare il conto corrente "dedicato" per il pagamento delle spese relative al personale e ai materiali che, generalmente il beneficiario utilizza per lo svolgimento delle normali attività, comporti una complicazione nella gestione amministrativa della ditta beneficiaria, si stabilisce che le rispettive transazioni possano essere effettuate con un conto corrente diverso da quello "dedicato" senza dar luogo ad un inadempimento per il quale si applica la D.G.R. n. 450/2011;

Ritenuto che sia possibile stabilire inoltre una deroga all'obbligo di utilizzo del conto corrente "dedicato" e quindi, al calcolo delle riduzioni e sanzioni stabilite dalla D.G.R. 450/2011 (adempimento 5.5), limitatamente ai seguenti casi:

— per i pagamenti effettuati da intermediari finanziari o da sostituti d'imposta, così come nel caso di pagamenti regolati attraverso compensazione di imposte o accollo di mutui per i quali, materialmente non può esservi evidenza nel conto corrente dedicato;

Considerato che, in sede di prima applicazione del bando, si è ravvisata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni agli articoli 13, 14 e 15 del bando, necessità che risulta confermata, per effetto di quanto previsto ai punti precedenti del presente atto, si stabilisce di modificare (barrate le parti eliminate e ripor-

tate in corsivo le parti aggiunte) i suddetti articoli nel seguente modo:

— all'art. 13 dopo il terzo paragrafo è inserito il seguente: "Ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) n. 1974 come modificato dal Reg. (UE) n. 679/2011, a partire dal 1° gennaio 2011 i beneficiari del sostegno a misure ad investimento possono richiedere il pagamento di un anticipo in misura non superiore al 50 per cento dell'aiuto accordato";

— il secondo paragrafo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

La domanda di pagamento del saldo finale è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

~~a check list relativa all'accertamento sopralluogo con la quale il responsabile del "fascicolo di domanda" certifica:~~

a) check list rilasciata dal responsabile del "fascicolo di domanda" attestante:

1. *l'avvenuto accertamento mediante sopralluogo sulle risultanze del quale certifica:*

— la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata, nonché la congruità con i computi metrici consuntivi;

— il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati a regime;

— la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale;

2. *l'avvenuta verifica della documentazione tecnico-contabile consuntiva in base alla quale garantisce:*

— *la regolarità e completezza della documentazione attestante che l'esecuzione delle opere e degli acquisti siano conformi agli elaborati progettuali preventivi o alla variante approvata e, che i costi siano quantificati sulla scorta dei vigenti prezzi regionali;*

— *la regolarità e completezza della documentazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori e del certificato dello stato finale;*

— *la regolarità dei pagamenti e la conformità e regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute;*

— *la regolarità e completezza della documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori agli investimenti effettivamente realizzati ed alla funzionalità delle opere;*

b) contabilità finale dei lavori composta da:

— quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;

— originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro; *sulle fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto;*

— dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento;

— estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, *debitamente*

vistato e timbrato dall'istituto medesimo, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;

— le fatture da produrre a rendiconto debbono contenere esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione degli interventi per i quali si richiede il sostegno. Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano, anche parzialmente, spese diverse da quelle oggetto dell'intervento ammissibile al sostegno non saranno prese in considerazione al fine della quantificazione della spesa e del relativo contributo, anche nel caso le spese risultino distinte;

Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano spese diverse da quelle oggetto dell'intervento per il quale si richiede il contributo, possono essere considerati ammissibili qualora imputati per la quota parte di spesa inerente la realizzazione dell'intervento oggetto degli aiuti. La spesa imputata dovrà comunque essere direttamente identificabile nel giustificativo di spesa;

— mandati di pagamento debitamente quietanzati (per soggetti pubblici);

— contabilità consuntiva della spesa sostenuta relativa al personale alle dipendenze della ditta beneficiaria:

a) giustificativi di spesa (rilevamento di giornate/orari di lavoro, descrizione del lavoro svolto, calcolo del costo giornaliero/orario distinguendo il salario e gli altri oneri, dimostrazione che il costo giornaliero/orario applicato sia in conformità alla normativa vigente in materia);

b) documenti di pagamento: buste paga mensili, versamenti imposte, contributi sociali periodici;

- contabilità consuntiva delle prestazioni fornite dal "richiedente", indicando le modalità di esecuzione, i mezzi tecnici impiegati ed i soggetti che hanno svolto le prestazioni. Le suddette condizioni devono essere indicate per singole tipologie di intervento.

Per quanto concerne, l'ammissibilità e le modalità di rendicontazione delle spese concernenti le prestazioni volontarie non retribuite si rinvia all'allegato 1 della D.G.R. 392/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (contributo pubblico totale);

B = spesa totale ammissibile (costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = contributi totali in natura (costo del materiale e delle prestazioni in natura);

c) computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta;

d) copia conforme all'originale dell'atto notarile

debitamente registrato, in caso di acquisto di beni immobili o mobili registrati;

e) planimetrie relative l'ubicazione degli imboscamenti realizzati ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna;

e) planimetria catastale dei terreni a scala a 1:2.000 o estratto di mappa rilasciato dagli uffici catastali, eventualmente anche a scala inferiore (copia VAX), che riporti la localizzazione degli impianti/imboscamenti realizzati ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna tipologia di impianto. La mappa catastale deve riportare elementi identificativi certi dei fogli e delle particelle interessate;

f) schema esemplificativo del sesto di impianto con legenda a margine che specifichi specie principali/consociate, specie arboree/arbustive e distanza tra le piante messe a dimora;

g) file in formato shape relativo alla perimetrazione dell'impianto/imboscamento realizzato.

Per gli Enti pubblici, a valere sugli investimenti realizzati nell'ambito della misura 221 e 223:

— certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dalla Direzione dei lavori;

— documentazione attestante l'avvenuto rispetto delle procedure stabilite dalle norme sugli appalti pubblici.

Al fine di accertare la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, in sede di istruttoria della domanda di pagamento potrà essere richiesta ulteriore documentazione oltre a quella indicata nel presente articolo, in rapporto alla tipologia di intervento realizzato ed alla tipologia di spesa richiesta a contributo (a tal proposito si rinvia alle disposizioni stabilite all'Allegato 1 della D.G.R. 392/2008 s.m.i.).

Quanto sopra vale sia per la richiesta di SALDO che di SAL.

L'eventuale richiesta di pagamento in acconto deve riferirsi a parti di operazione complete e funzionali e la domanda di pagamento deve essere redatta in analogia a quella prevista per il pagamento del saldo, completa quindi della documentazione sopra indicata.

— all'art. 15 dopo il secondo paragrafo sono inseriti i seguenti:

La richiesta di proroga sottoscritta dal richiedente deve essere debitamente motivata in merito alla sua necessità. Nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, dovrà essere garantita la copertura assicurativa mediante polizza fidejussoria.

Alla richiesta di cambio beneficiario deve essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 47) sottoscritta dal subentrante che dichiara, specificando numero e Misura della domanda di aiuto soggetta al cambio beneficiario:

— di voler subentrare a proprio nome nella suddetta domanda specificando la motivazione del subentro (decesso del beneficiario, impossibilità di proseguire per incapacità professionale, cessione totale o parziale dell'azienda);

— di essere in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per accedere agli aiuti di cui all'Avviso pubblico in questione;

— di aver costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, specificando il soggetto presso il quale è stato costituito/aggiornato;

— di aver costituito il fascicolo di domanda e designato il “responsabile del fascicolo”;

— di impegnarsi ad ultimare i lavori nei tempi previsti dall’avviso pubblico e rispettando le eventuali prescrizioni tecnico-amministrative stabilite al momento della notifica della concessione degli aiuti;

— di essere a conoscenza del contenuto del Programma di sviluppo rurale regionale sottoposto all’approvazione da parte della Commissione europea e dell’Avviso pubblico relativo alla Misura in oggetto;

— di essere pienamente a conoscenza degli obblighi specifici derivanti dalla presente richiesta di subentro e di assumere a proprio carico gli impegni assunti in precedenza dal beneficiario (nome e cognome del beneficiario della domanda di aiuto iniziale);

— di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 1698/2005, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;

— di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti previsti dal PSR regionale;

2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal subentrante relativa agli aiuti “de minimis”;

3. eventuali documenti comprovanti le motivazioni del cambio beneficiario.

Al fine di accertare l’ammissibilità della richiesta di subentro, potrà essere richiesta in fase di istruttoria ulteriore documentazione oltre a quella sopra indicata.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di chiarire in merito a quanto stabilito all’art. 6 del bando di evidenza pubblica, di cui alla determinazione dirigenziale n. 7695 del 21 agosto 2009, quanto segue:

— il conto corrente si intende “dedicato” qualora attraverso esso siano state effettuate tutte le transazioni relative all’operazione oggetto di aiuto, senza necessariamente essere utilizzato per le sole transazioni inerenti il PSR e senza necessariamente coincidere con quello indicato nella domanda di pagamento;

2. di stabilire che sussiste l’obbligo da parte del beneficiario di effettuare tutte le transazioni relative all’operazione oggetto di aiuto attraverso il conto corrente “dedicato” fatta eccezione, per le motivazioni e nelle condizioni espresse in premessa, per le spese relative al personale dipendente, ai materiali nei casi elencati in premessa e per i pagamenti effettuati da intermediari finanziari o da sostituti d’imposta, così come per i pagamenti regolati attraverso compensazione di imposte o accollo di mutui;

3. di stabilire che il mancato utilizzo di un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’operazione si configura come un’inosservanza dell’adempimento n. 5.5 così come disciplinato dalla D.G.R. n. 450 del 9 maggio 2011;

4. di approvare l’integrazione all’articolo 13 (Anticipo) del bando di evidenza pubblica, descritta in premessa, stabilendo che ai sensi dell’art. 56 del Reg.(CE)

n. 1974 come modificato dal Reg. (UE) n. 679/2011, a partire dal 1° gennaio 2011 i beneficiari del sostegno possono richiedere il pagamento di un anticipo in misura non superiore al 50 per cento dell’aiuto accordato;

5. di approvare nel contesto letterale le modifiche e le integrazioni all’articolo 14 (Rendicontazione degli aiuti) del bando di evidenza pubblica, riportate nella parte dispositiva del presente atto;

6. di modificare in particolare, quanto previsto all’art. 14 del bando di evidenza pubblica di cui alla determinazione dirigenziale n. 7695 del 21 agosto 2009 relativamente all’ammissibilità delle fatture o dei giustificativi che includano spese diverse da quelle per le quali si richiede il sostegno, stabilendo che i medesimi possono essere considerati ammissibili qualora imputati per la quota parte di spesa inerente la realizzazione dell’intervento oggetto degli aiuti e qualora la spesa sia direttamente identificabile nel giustificativo di spesa;

7. di approvare l’integrazione all’articolo 15 (Varianti e proroghe) riportata in premessa stabilendo la documentazione da presentare da parte dei beneficiari nei casi di richiesta di proroga o di variante;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel sito internet della Regione Umbria ([www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it)) nella sezione Aree Tematiche: PSR Sviluppo Rurale 2007-2013;

9. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 2 marzo 2012

*Il dirigente di servizio*  
FRANCESCO GROHMANN

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 marzo 2012, n. 1484.

Reg. (CE) n. 867/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1220/2011 - D.M. MIPAAF n. 8287 del 22 dicembre 2011 di attuazione. Riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore oleicolo: APROL Perugia, APROL Terni, ASSOPROL, OPOO.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

— il regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i programmi di attività ed il rela-